II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(94/C 238/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 340 def. — SYN 487

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 29 luglio 1994)

La proposta della Commissione oggetto del documento COM(93) 665 def. — SYN 487 [1] è modificata come segue:

[1] GU n. C 26 del 29. 1. 1994, pag. 10.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Emendamento n. 1	
	Settimo considerando bis (nuovo)
	considerando che è necessario verificare l'applicazione di tali disposizioni allo scopo di pervenire a norme comuni nella Comunità;
Emendamento n. 2	
Articolo 2, secondo trattino	
— «imprese»: qualsiasi persona fisica avente o meno scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, avente o meno scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo sottoposto all'amministrazione pubblica, sia che abbia personalità giuridica propria, sia che dipenda da un'autorità avente tale personalità, che trasportano, caricano o scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci per effettuarne il trasporto e che sono situate sul territorio della Comunità;	— «imprese»: qualsiasi persona fisica avente o meno scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, avente o meno scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo sottoposto all'amministrazione pubblica, sia che abbia personalità giuridica propria, sia che dipenda da un'autorità avente tale personalità, che trasportano, caricano o scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano temporaneamente, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci nell'ambito di un'operazione di trasporto e che sono situate sul territorio della Comunità;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Emendamento n. 3	
Articolo 4, lettera c)	
c) Tali luoghi devono essere scelti in maniera da consentire ai veicoli in infrazione di mettersi in regola con le norme o di immobilizzare tali veicoli senza mettere in pericolo la sicurezza.	c) Tali luoghi devono essere scelti in maniera da consentire ai veicoli in infrazione di mettersi in regola con le norme o, quando l'autorità che effettua il controllo lo ritenga appropriato, di immobilizzare tali veicoli senza mettere in pericolo la sicurezza.
Emendamento n. 4	
Articolo 3, lettera d)	
d) Ove necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti.	d) Ove necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti.
Emendamento n. 5	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, in particolare quando siano state constatate durante il percorso infrazioni che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose.	1. Si possono eseguire controlli anche nel perimetro delle imprese, in particolare quando siano state constatate durante il percorso infrazioni che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Emendamento n. 6	
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento n. 7	
Allegato I, «Equipaggiamento del veicolo», titolo e punto 22 bis (nuovo)	
Equipaggiamento del veicolo	Equipaggiamento e condizioni del veicolo
	22 bis. Condizioni del veicolo conformi al numero marginale 10 282 dell'accordo ADR.

Le altre parti restano invariate